

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1705

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRIELLI, GIANFRANCO FINI, ALEMANNO, LA RUSSA, LANDOLFI, TAGLIALATELA, CONSOLO, ANGELI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, CASTELLANI, CASTIELLO, CICCIOLI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, GAMBA, HOLZMANN, LAMORTE, LO PRESTI, MANCUSO, MAZZOCCHI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, RAISI, SALERNO, ULIVI, ZACCHERA, BAIAMONTE, BRUSCO, CATONE, COLUCCI, DI VIRGILIO, FERRIGNO, GREGORIO FONTANA, GOISIS, LENNA, RIVOLTA, ROMAGNOLI, PAOLO RUSSO, TUCCI

Introduzione dell'articolo 187-*bis* del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni alle vittime di reati da parte dello Stato

Presentata il 27 settembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La storia del diritto penale e della pena, come affermato dal grande storico del diritto Rudolf von Jhering, «è una continua abolizione». Le pene inumane ed atroci dei secoli passati sono state via via abolite e da ultimo la pena di morte, ammessa dall'articolo 27 della Costituzione solo nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, è stata abolita con la legge 13 ottobre 1994, n. 589.

Se, dunque, tale scelta appare assolutamente condivisibile, per gli altri tipi di pena occorre, invece, cercare di non travolgere i fondamenti del patto sociale. Questo patto stipulato tra i cittadini e lo Stato si fonda, tra l'altro, da un lato, sull'assunzione di responsabilità da parte del secondo, che si impegna a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti il diritto alla vita, alla integrità personale ed alla sicurezza con-

tro il crimine, e, dall'altro, sulla fissazione di limiti precisi da imporre all'autorità dello Stato nell'attività repressiva del crimine stesso. L'impegno a garantire la sicurezza dei cittadini contro il crimine si accompagna all'esistenza di un monopolio statale dell'uso della forza, il che, giustamente, impedisce al cittadino di farsi giustizia da solo (*ne cives ad arma ruant*), salva l'ipotesi in cui ricorra la fattispecie della legittima difesa.

Ebbene, gli ultimi decenni hanno visto una crescente attenzione delle forze politiche, del mondo universitario e dei giuristi verso l'individuazione di sempre maggiori vincoli cui lo Stato è assoggettato nell'esercizio dell'attività repressiva del crimine. Al contrario, la parte del patto sociale riguardante la sicurezza dei cittadini è stata trascurata, se non dimenticata.

Sono fioriti gli interventi normativi e gli studi giuridici volti a spostare il baricentro del diritto penale dal reo al fatto, ad introdurre sempre maggiori benefici penitenziari, a ridurre le pene, ad aumentare le garanzie nel processo penale. Non si intende criticare, in questa sede, tutto il movimento di pensiero che ha portato a queste innovazioni, molte delle quali condivisibili; si vuole, invece, sottolineare come quelle stesse forze politiche e quel mondo accademico, che si sono sforzati di concepire benefici in senso unilaterale, non abbiano sprecato alcuna risorsa materiale od intellettuale per migliorare la condizione della vittima del reato.

Questa proposta di legge si pone come obiettivo quello di garantire un rinnovamento culturale che, senza assumere atteggiamenti inumani verso il reo, riconosca il giusto valore da attribuire alla vittima del reato e che sappia distinguere tra il prepotente ed il succube, tra il buono ed il cattivo.

Lo Stato, nell'applicare la pena e nell'attuare la rieducazione dei condannati, sostituisce doverosamente la propria giustizia a quella privata. Il momento della rieducazione, in particolare, che raramente è compreso dai cittadini che vorrebbero maggiore severità nell'esecuzione delle pene e che comporta l'anticipazione

della liberazione del condannato, è spesso foriero di tensione sociale.

È indubbio che la rieducazione, se va a buon fine con l'effettiva risocializzazione del condannato, comporta benefici generali per lo Stato e per la società. Nel caso opposto, invece, i danni, oltre ad avere effetti generali, hanno sempre preponderanti effetti particolari. Infatti, quando il condannato — liberato attraverso l'applicazione degli istituti giuridici preposti alla sua rieducazione — incorre nella recidiva, i danni del nuovo reato, spesso gravissimi ed irreparabili, incidono sull'integrità, sulla sicurezza e sulla libertà dei singoli cittadini onesti. Né alcuno può, con onestà intellettuale, affermare che i casi di recidiva siano un « dato statistico irrilevante », perché tutti sanno che i tribunali della Repubblica e le Forze di polizia si occupano sempre delle stesse persone che entrano ed escono dal carcere continuamente.

La presente proposta di legge vuole che non siano i cittadini a pagare il fallimento della rieducazione, bensì lo Stato. Essa, poi, intende dare maggiore dignità alla vittima del reato stabilendo un principio generale di tutela ed impegnando le autorità dello Stato a garantire assistenza e sostegno alle persone offese (articolo 1). Essa vuole, inoltre, ovviare ai danni derivanti da reato garantendo sempre un ristoro economico al cittadino che, offeso dal delitto commesso da chi, per scelta dello Stato, sconta la pena in libertà ovvero non la sconta affatto, non riesca ad ottenere il risarcimento del danno da parte del reo o del responsabile civile.

L'articolo 2, pertanto, con l'introduzione dell'articolo 187 *bis* dal codice penale, pone a carico dello Stato il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato quando il fatto sia stato commesso da persona:

a) che sia stata liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;

b) ammessa ad una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;

c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena;

d) condannata a sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, durante l'esecuzione delle sanzioni.

La norma prevede sia che, per aver diritto al risarcimento del danno, la persona danneggiata debba prima infruttuosamente agire in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili sia che lo Stato possa rivalersi sul colpevole e sulle persone civilmente responsabili, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

L'articolo 3 contempla la possibilità per la vittima del reato, nei casi previsti dal nuovo articolo 187-*bis* del codice penale,

di accedere al patrocinio a spese dello stato nel processo penale e nel processo civile senza tener conto dei limiti di reddito indicati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che ammette al patrocinio gratuito solo i non abbienti. Ovviamente l'estensione del beneficio a tutti, senza limiti di reddito, è giustificata dalla sofferenza patita dalla vittima di un reato che non avrebbe dovuto essere commesso.

L'articolo 4 stabilisce, per un principio di equità, che i proventi acquisiti dallo Stato attraverso la confisca penale siano utilizzati per far fronte alle spese a cui la presente legge dia luogo in via prioritaria rispetto ad altre voci di bilancio. Si afferma cioè che ciò che la criminalità toglie al cittadino sia a questi restituito.

Infine, per consentire alle già numerose vittime dei criminali liberati con il recente indulto di ottenere un ristoro alle loro sofferenze, la presente proposta di legge stabilisce un effetto retroattivo delle sue disposizioni al 1° agosto 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1.

1. La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.

ART 2.

1. Dopo l'articolo 187 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 187-bis. — (*Risarcimento da parte dello Stato*). — Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona che sia stata:

a) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio;

b) ammessa ad una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura;

c) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena;

d) condannata a sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, durante l'esecuzione delle sanzioni.

Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta.

Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo. Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ».

ART 3.

1. Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituirsi parte civile, nonché nel processo civile per le stesse persone, previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nei casi indicati dall'articolo 187-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è assicurato a tutti senza tenere conto dei limiti di reddito previsti dal citato testo unico.

ART 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle altre leggi penali speciali, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio.

ART 5.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° agosto 2006.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0018630